CHIARIMENTO 2

Procedura Ristretta per l'affidamento in appalto dei servizi di "Investment Advisory" e di supporto agli organi di Fondazione ENPAM nella definizione dell'Asset Allocation di Patrimonio e nella selezione delle alternative di impiego - CIG: 5772494CBB.

Con riferimento alla gara in oggetto sono pervenuti, da parte di una Impresa interessata alla gara medesima, i quesiti di seguito riportati:

"Spett.le Enpam,

con riferimento all'appalto in oggetto, si trasmettono le seguenti domande:

D1 - *Con riferimento al paragrafo 1.1.2 (Risk allocation strategica e tattica) si chiede di specificare a cosa ci si riferisce quando si richiede che differenze di liquidità debbano poi essere tradotte in termini di deviazione standard*

D2 - *Con riferimento al paragrafo 1.1.4 (Analisi della struttura del portafoglio attuale nel suo complesso e nelle varie componenti) si richiede nell'ambito del punto C se l'advisor deve calcolare il "pricing" di ogni singolo titolo strutturato e/o se l'advisor deve calcolare e stimare il rendimento/rischio atteso su ogni specifico titolo strutturato sulla base dei singoli "pay off".*

D3 - *Con riferimento al paragrafo 1.1.5 (Analisi dei report di monitoraggio del rischio di portafoglio) si chiede se è l'advisor che debba ricalcolare le misure di rischio elaborate dal Risk Advisor di cui alle lettere a) – m)*

D4 - *Con riferimento al paragrafo 1.1.5 (Analisi dei report di monitoraggio del rischio di portafoglio) e specificamente al punto i) si chiede se si fa riferimento ad una matrice storica di correlazione*

D5 - *Con riferimento al paragrafo 1.1.5 (Analisi dei report di monitoraggio del rischio di portafoglio) e specificamente al punto m) si chiede di specificare meglio le attese per quel che lo scenario analysis e lo stress testing relativi agli investimenti Immobiliari diretti ed indiretti*

D6 - *Con riferimento al paragrafo 1.3.3 (Incontri programmati e trasmissione dei report) punto f) si chiede se il rapporto si intenda da applicare solo ai gestori selezionati nell'ambito del mandato di consulenza regolato dal bando o se con la dizione "investimenti realizzati" si fa riferimento anche agli investimenti già in essere*

D7 - *Con riferimento al punto1.5.1 (Principali adempimenti nell'attività di formazione), e specificamente al punto b) ci chiediamo se ciò costituisca obbligo dell'advisor alla luce del requisito della riservatezza a cui l'advisor deve attenersi anche nei confronti degli altri attuali clienti in essere (condizione che confligge con presenza di personale terzo presso gli*

uffici o nell'ambito dell'utilizzo delle medesime infrastrutture tecnologiche e condivisione informazioni)"

A tal proposito si forniscono i seguenti chiarimenti

R1 - Nel paragrafo si richiede di rendere comparabili diverse tipologie di impiego in termini di rischio. A parità di deviazione standard annuale, calcolata annualizzando, ad esempio, dati mensili di variabilità dell'impiego, condizioni di liquidità differenti del sottostante possono comportare rischi diversi, in termini di variabilità periodica di prezzo. Si chiede pertanto di valutare parametri di rischio intermedio da un punto di vista temporale che rendano comparabili gli impieghi in base alla differente liquidità dei sottostanti, per esempio omogeneizzando in termini di rischio i diversi assets che hanno lock up o periodi di liquidazione differenti per loro natura specifica (e.g. dalla tesoreria all'immobiliare la liquidità diventa sempre più rarefatta)

R2 - L'advisor deve calcolare e stimare il rendimento/rischio atteso su ogni specifico titolo strutturato sulla base dei singoli "pay off.

R3 - Si chiede di verificare gli elaborati del Risk Advisor.

R4 - Si fa riferimento ad una matrice storica di correlazione, aggiornata, in base ai dati più recenti disponibili, almeno semestralmente.

R5 - Stima dell'impatto in termini di variazione di valore a fronte di diverse ipotesi di scenario.

R6 - Il rapporto è da intendersi omnicomprensivo.

R7 - L'obbligo è da intendersi relativo ai contenuti dei documenti tecnici preparati nonché alle metodologie e tecniche di preparazione dei medesimi. E' a carico dell'advisor l'onere di adempiere, ove possibile, a detto obbligo dell'incarico, ove ciò sia compliant con il contenuto dell'obbligo di riservatezza a cui l'Advisor è tenuto.

FINE DEL TESTO

Roma, 16/09/2014

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Massimiliano Di Pirro)